Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2507

11.11.2026

DECISIONE (PESC) 2026/2507 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2026

che modifica la decisione (PESC) 2024/2840 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della marina della Repubblica del Congo nel quadro dell'architettura di Yaoundé

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 novembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2840 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace (*European Peace Facility* — «EPF») per rafforzare le capacità della marina della Repubblica del Congo nel quadro dell'architettura di Yaoundé ([1]).

(2) Il 28 maggio 2026 il comitato politico e di sicurezza ha sostenuto la prevista riallocazione dei fondi disponibili nell'ambito del pilastro Misure di assistenza dell'EPF nel 2026, compreso l'aumento di 5 000 000 EUR dell'importo di riferimento finanziario da versare alla marina della Repubblica del Congo.

(3) L'erogazione di parte del sostegno supplementare alla marina della Repubblica del Congo avverrà dopo la data di scadenza del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2024/2840, il che richiede una proroga di 12 mesi, dal 5 novembre 2027 al 4 novembre 2028, del periodo di attuazione della pertinente misura di assistenza.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/2840,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2024/2840 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 10 000 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS

([1]) GU L, 2024/2840, 6.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2840/oj.